



# LAVORO Euroconference

**Edizione di martedì 21 ottobre 2025**

## **APPROFONDIMENTI, DIRITTO SINDACALE**

**Rinnovo CCNL CED: il calendario delle principali novità**  
di **Francesco Bosetti**

## **APPROFONDIMENTI, DIRITTO SINDACALE**

**Rinnovo CCNL CED: il calendario delle principali novità**  
di **Francesco Bosetti**

## **CONTRIBUTI E PREMI, NEWS DEL GIORNO**

**Imprese di autotrasporto: versamento quote 2026**  
di **Redazione**

## **CONTRIBUTI E PREMI, NEWS DEL GIORNO**

**Imprese di autotrasporto: versamento quote 2026**  
di **Redazione**

## **NEWS DEL GIORNO, PRESTAZIONI A SOSTEGNO DEL REDDITO**

**ISCRO: invio domande entro il 31 ottobre**  
di **Redazione**

## **NEWS DEL GIORNO, PRESTAZIONI A SOSTEGNO DEL REDDITO**

**ISCRO: invio domande entro il 31 ottobre**  
di **Redazione**

## **NEWS DEL GIORNO, PRESTAZIONI A SOSTEGNO DEL REDDITO**



**La riforma della disabilità riassunta nella brochure INPS**  
di **Redazione**

**NEWS DEL GIORNO, PRESTAZIONI A SOSTEGNO DEL REDDITO**

**La riforma della disabilità riassunta nella brochure INPS**  
di **Redazione**

**NEWS DEL GIORNO, PRESTAZIONI A SOSTEGNO DEL REDDITO**

**L'indennità di maternità erogata e non contestata non può diventare discriminazione diretta**  
di **Redazione**

**NEWS DEL GIORNO, PRESTAZIONI A SOSTEGNO DEL REDDITO**

**L'indennità di maternità erogata e non contestata non può diventare discriminazione diretta**  
di **Redazione**



## APPROFONDIMENTI, DIRITTO SINDACALE

---

### ***Rinnovo CCNL CED: il calendario delle principali novità***

di **Francesco Bosetti**

In data 28 luglio 2025 Assoced e Lait, assistite da Confterziario, con Ugl Terziario, assistita da Ugl, hanno [sottoscritto il rinnovo del CCNL per i dipendenti dei Centri elaborazione dati \(CED\)](#), imprese ICT, professioni digitali e STP.

L'accordo, in vigore dal 1° settembre 2025, prevede numerose modifiche alla disciplina economica e normativa dei rapporti di lavoro in tale settore; nell'articolo che segue, al fine di agevolare la gestione delle novità previste dal rinnovo, vengono riepilogate in uno scadenziario temporale le principali modifiche agli istituti.

#### **NOVITÀ DAL 1° AGOSTO 2025**

##### **Ente bilaterale – EBCE**

L'azienda che ometta il versamento all'ente bilaterale EBCE è tenuta a corrispondere al dipendente un EDR pari a 30 euro per 14 mensilità.

Tale elemento, non assorbibile, rientra nella retribuzione di fatto (anche ai fini del TFR) e non è riproporzionabile per i lavoratori a tempo parziale.

#### **NOVITÀ DAL 1° SETTEMBRE 2025**

##### **Minimi tabellari**

È previsto l'aumento della paga base conglobata pari a 45,41 euro per il 3° livello.

##### **Indennità di funzione**

L'indennità di funzione viene incrementata e risulta essere pari a 287 euro per il livello Q/Direzione e pari a 250 euro per il livello Q.

##### ***Una tantum***



A copertura del periodo 1° aprile 2025 – 31 agosto 2025, a tutti i lavoratori in forza alla data del 28 luglio 2025, con la retribuzione di settembre 2025 dev'essere corrisposto un importo forfettario *una tantum*, da riproporzionare per i lavoratori part-time, pari a:

- 120 euro per i Quadri di Direzione, Quadri e livelli 1° e 2°;
- 80 euro per i livelli 3°S, 3°, 4°, 5° e 6°.

### **Riduzione dell'orario di lavoro**

Viene abrogata la disposizione contrattuale che prevede la maturazione dei permessi nella misura del 50% decorsi 2 anni dall'assunzione e del 100% decorsi 4 anni dall'assunzione.

### **Assistenza sanitaria integrativa**

La quota contrattuale per il finanziamento dell'EBCE viene innalzata a 15 euro mensili per 12 mensilità (11 euro a carico azienda e 4 euro a carico del lavoratore).

### **Welfare aziendale**

Il datore di lavoro, entro il mese di settembre 2025, deve mettere a disposizione un welfare contrattuale pari al valore annuo di 180 euro. Tale importo, non riproporzionabile per i lavoratori part-time, è riconosciuto a tutti i lavoratori non in prova in forza al 1° gennaio di ciascun anno o successivamente assunti entro il 31 agosto, assunti a tempo indeterminato o con contratto a termine che abbiano maturato almeno 3 mesi di anzianità, anche non consecutivi nel corso di ciascun anno.

### **Indennità di mensa**

Il ticket restaurant, da corrispondere nelle aziende con più di 10 dipendenti che non abbiano attivato il servizio mensa ai dipendenti con orario di lavoro che preveda la pausa pranzo ovvero una prestazione lavorativa suddivisa in 2 parti, viene elevato a 8 euro giornalieri; tale misura spetta anche in caso di smart working.

## **NOVITÀ DAL 1° OTTOBRE 2025**

### **Assistenza sanitaria integrativa**

Il contributo al Fondo EASI viene incrementato nella misura pari a 234 euro annuali, suddivisi in 12 quote mensili così distribuite: 17 euro a carico azienda e 2,50 euro a carico lavoratore. Il datore di lavoro che ometta il versamento all'EASI è tenuto a corrispondere al lavoratore un EDR pari a 40 euro per 14 mensilità, utile ai fini di tutti gli istituti contrattuali, compreso il



TFR.

## **NOVITÀ DAL 1° GIUGNO 2026**

### **Minimi tabellari**

È previsto l'aumento della paga base conglobata pari a 45,41 euro per il 3° livello.

## **NOVITÀ DAL 1° SETTEMBRE 2026**

### **Indennità di funzione**

L'indennità di funzione viene incrementata e risulta essere pari a 296 euro per il livello Q/Direzione e a 258 euro per il livello Q.

### **Welfare aziendale**

Il datore di lavoro, entro il mese di settembre 2026, deve mettere a disposizione un welfare contrattuale pari al valore annuo di 180 euro.

## **NOVITÀ DAL 1° MARZO 2027**

### **Minimi tabellari**

È previsto l'aumento della paga base conglobata pari a 45,40 euro per il 3° livello.

## **NOVITÀ DAL 1° SETTEMBRE 2027**

### **Indennità di funzione**

L'indennità di funzione viene incrementata e risulta essere pari a 306 euro per il livello Q/Direzione e a 266 euro per il livello Q.

### **Welfare aziendale**

Il datore di lavoro, entro il mese di settembre 2027, deve mettere a disposizione un welfare



contrattuale pari al valore annuo di 180 euro.

## NOVITÀ DAL 1° GENNAIO 2028

### Minimi tabellari

È previsto l'aumento della paga base conglobata pari a 45,41 euro per il 3° livello.

## NOVITÀ DAL 1° SETTEMBRE 2028

### Formazione professionale

Nel periodo di vigenza dell'accordo 1° settembre 2025- 31 agosto 2028, il datore di lavoro è tenuto a garantire a tutti gli assunti a tempo indeterminato (esclusi gli apprendisti) e con almeno 6 mesi di anzianità di servizio, una formazione obbligatoria per un monte ore pari a 24 ore nel triennio. In caso di mancata o parziale erogazione delle ore di formazione, il datore di lavoro deve corrispondere con la retribuzione di settembre 2028 un'indennità di mancata erogazione di 50 euro per ogni ora di formazione non erogata.

**CED: FORMAZIONE OBBLIGATORIA**

**Scopri le offerte Euroconference per adempiere all'obbligo formativo!**

scopri di più >



**APPROFONDIMENTI, DIRITTO SINDACALE**

---

## ***Rinnovo CCNL CED: il calendario delle principali novità***

di **Francesco Bosetti**

In data 28 luglio 2025 Assoced e Lait, assistite da Confterziario, con Ugl Terziario, assistita da Ugl, hanno [sottoscritto il rinnovo del CCNL per i dipendenti dei Centri elaborazione dati \(CED\)](#), imprese ICT, professioni digitali e STP.

L'accordo, in vigore dal 1° settembre 2025, prevede numerose modifiche alla disciplina economica e normativa dei rapporti di lavoro in tale settore; nell'articolo che segue, al fine di agevolare la gestione delle novità previste dal rinnovo, vengono riepilogate in uno scadenziario temporale le principali modifiche agli istituti.

### **NOVITÀ DAL 1° AGOSTO 2025**

#### **Ente bilaterale – EBCE**

L'azienda che ometta il versamento all'ente bilaterale EBCE è tenuta a corrispondere al dipendente un EDR pari a 30 euro per 14 mensilità.

Tale elemento, non assorbibile, rientra nella retribuzione di fatto (anche ai fini del TFR) e non è riproporzionabile per i lavoratori a tempo parziale.

### **NOVITÀ DAL 1° SETTEMBRE 2025**

#### **Minimi tabellari**

È previsto l'aumento della paga base conglobata pari a 45,41 euro per il 3° livello.

#### **Indennità di funzione**

L'indennità di funzione viene incrementata e risulta essere pari a 287 euro per il livello Q/Direzione e pari a 250 euro per il livello Q.

#### ***Una tantum***



A copertura del periodo 1° aprile 2025 – 31 agosto 2025, a tutti i lavoratori in forza alla data del 28 luglio 2025, con la retribuzione di settembre 2025 dev'essere corrisposto un importo forfettario *una tantum*, da riproporzionare per i lavoratori part-time, pari a:

- 120 euro per i Quadri di Direzione, Quadri e livelli 1° e 2°;
- 80 euro per i livelli 3°S, 3°, 4°, 5° e 6°.

### **Riduzione dell'orario di lavoro**

Viene abrogata la disposizione contrattuale che prevede la maturazione dei permessi nella misura del 50% decorsi 2 anni dall'assunzione e del 100% decorsi 4 anni dall'assunzione.

### **Assistenza sanitaria integrativa**

La quota contrattuale per il finanziamento dell'EBCE viene innalzata a 15 euro mensili per 12 mensilità (11 euro a carico azienda e 4 euro a carico del lavoratore).

### **Welfare aziendale**

Il datore di lavoro, entro il mese di settembre 2025, deve mettere a disposizione un welfare contrattuale pari al valore annuo di 180 euro. Tale importo, non riproporzionabile per i lavoratori part-time, è riconosciuto a tutti i lavoratori non in prova in forza al 1° gennaio di ciascun anno o successivamente assunti entro il 31 agosto, assunti a tempo indeterminato o con contratto a termine che abbiano maturato almeno 3 mesi di anzianità, anche non consecutivi nel corso di ciascun anno.

### **Indennità di mensa**

Il ticket restaurant, da corrispondere nelle aziende con più di 10 dipendenti che non abbiano attivato il servizio mensa ai dipendenti con orario di lavoro che preveda la pausa pranzo ovvero una prestazione lavorativa suddivisa in 2 parti, viene elevato a 8 euro giornalieri; tale misura spetta anche in caso di smart working.

## **NOVITÀ DAL 1° OTTOBRE 2025**

### **Assistenza sanitaria integrativa**

Il contributo al Fondo EASI viene incrementato nella misura pari a 234 euro annuali, suddivisi in 12 quote mensili così distribuite: 17 euro a carico azienda e 2,50 euro a carico lavoratore. Il datore di lavoro che ometta il versamento all'EASI è tenuto a corrispondere al lavoratore un EDR pari a 40 euro per 14 mensilità, utile ai fini di tutti gli istituti contrattuali, compreso il



TFR.

## **NOVITÀ DAL 1° GIUGNO 2026**

### **Minimi tabellari**

È previsto l'aumento della paga base conglobata pari a 45,41 euro per il 3° livello.

## **NOVITÀ DAL 1° SETTEMBRE 2026**

### **Indennità di funzione**

L'indennità di funzione viene incrementata e risulta essere pari a 296 euro per il livello Q/Direzione e a 258 euro per il livello Q.

### **Welfare aziendale**

Il datore di lavoro, entro il mese di settembre 2026, deve mettere a disposizione un welfare contrattuale pari al valore annuo di 180 euro.

## **NOVITÀ DAL 1° MARZO 2027**

### **Minimi tabellari**

È previsto l'aumento della paga base conglobata pari a 45,40 euro per il 3° livello.

## **NOVITÀ DAL 1° SETTEMBRE 2027**

### **Indennità di funzione**

L'indennità di funzione viene incrementata e risulta essere pari a 306 euro per il livello Q/Direzione e a 266 euro per il livello Q.

### **Welfare aziendale**

Il datore di lavoro, entro il mese di settembre 2027, deve mettere a disposizione un welfare



contrattuale pari al valore annuo di 180 euro.

## NOVITÀ DAL 1° GENNAIO 2028

### Minimi tabellari

È previsto l'aumento della paga base conglobata pari a 45,41 euro per il 3° livello.

## NOVITÀ DAL 1° SETTEMBRE 2028

### Formazione professionale

Nel periodo di vigenza dell'accordo 1° settembre 2025- 31 agosto 2028, il datore di lavoro è tenuto a garantire a tutti gli assunti a tempo indeterminato (esclusi gli apprendisti) e con almeno 6 mesi di anzianità di servizio, una formazione obbligatoria per un monte ore pari a 24 ore nel triennio. In caso di mancata o parziale erogazione delle ore di formazione, il datore di lavoro deve corrispondere con la retribuzione di settembre 2028 un'indennità di mancata erogazione di 50 euro per ogni ora di formazione non erogata.

**CED: FORMAZIONE OBBLIGATORIA**

**Scopri le offerte Euroconference per adempiere all'obbligo formativo!**

scopri di più >



## ***Imprese di autotrasporto: versamento quote 2026***

di **Redazione**

È stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 241 del 16 ottobre 2025 la [delibera n. 3 dell'8 ottobre 2025 del Ministero delle Infrastrutture](#), contenente le quote dovute dalle imprese di autotrasporto per l'anno 2026.

Entro il 31 dicembre 2025, le imprese iscritte all'Albo nazionale degli autotrasportatori alla data del 31 dicembre 2025, devono corrispondere, per l'annualità 2026, la quota per l'iscrizione all'albo (art. 63, Legge n. 298/1974) e le quote dovute dalle imprese di autotrasporto al fine di provvedere per l'anno 2026 alle spese per il funzionamento del Comitato centrale (art. 9, comma 2, lett. d), D.Lgs. n. 284/2005).

Il versamento della quota dev'essere effettuato attraverso la piattaforma PagoPA con 2 modalità alternative:

1. pagamento on-line, effettuato in modo integrato nell'applicazione dei pagamenti;
2. pagamento previa creazione della posizione debitoria (PD), che avviene in modalità differita. L'utente stampa o visualizza il pdf dell'avviso di pagamento e procede a pagare con una delle modalità presentata da uno dei PSP, sia tramite canale fisico che virtuale.

Entrambe le modalità sono attivabili nell'apposita sezione «Pagamento Quote» presente sul sito [www.alboautotrasporto.it](http://www.alboautotrasporto.it) per l'importo ivi visualizzabile relativo all'anno 2026 o a eventuali annualità pregresse non corrisposte, seguendo le istruzioni contenute nel manuale reperibile nella sezione «Pagamento quote» medesima.

La quota da versare per l'anno 2026 è stabilita nelle seguenti misure:

- quota fissa di iscrizione dovuta da tutte le imprese comunque iscritte all'albo: 30 euro;
- ulteriore quota dovuta da ogni impresa in relazione alla dimensione numerica del proprio parco veicolare, qualunque sia la massa dei veicoli con cui esercitano l'attività di autotrasporto, secondo la tabella riportata nella delibera;
- ulteriore quota (in aggiunta a quelle sopra) dovuta dall'impresa per ogni veicolo di massa complessiva superiore a 000 kg, prendendo a riferimento gli importi stabiliti nella tabella 2 della delibera.

La prova dell'avvenuto pagamento della quota relativa all'anno 2026 dev'essere conservata dalle imprese, anche al fine di consentire i controlli esperibili da parte del comitato centrale



e/o delle competenti strutture periferiche.



**EuroconferenceinPratica**

Scopri la **soluzione editoriale  
integrata** con l'**AI indispensabile**  
per **Professionisti e Aziende >>**



## ***Imprese di autotrasporto: versamento quote 2026***

di **Redazione**

È stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 241 del 16 ottobre 2025 la [delibera n. 3 dell'8 ottobre 2025 del Ministero delle Infrastrutture](#), contenente le quote dovute dalle imprese di autotrasporto per l'anno 2026.

Entro il 31 dicembre 2025, le imprese iscritte all'Albo nazionale degli autotrasportatori alla data del 31 dicembre 2025, devono corrispondere, per l'annualità 2026, la quota per l'iscrizione all'albo (art. 63, Legge n. 298/1974) e le quote dovute dalle imprese di autotrasporto al fine di provvedere per l'anno 2026 alle spese per il funzionamento del Comitato centrale (art. 9, comma 2, lett. d), D.Lgs. n. 284/2005).

Il versamento della quota dev'essere effettuato attraverso la piattaforma PagoPA con 2 modalità alternative:

1. pagamento on-line, effettuato in modo integrato nell'applicazione dei pagamenti;
2. pagamento previa creazione della posizione debitoria (PD), che avviene in modalità differita. L'utente stampa o visualizza il pdf dell'avviso di pagamento e procede a pagare con una delle modalità presentata da uno dei PSP, sia tramite canale fisico che virtuale.

Entrambe le modalità sono attivabili nell'apposita sezione «Pagamento Quote» presente sul sito [www.alboautotrasporto.it](http://www.alboautotrasporto.it) per l'importo ivi visualizzabile relativo all'anno 2026 o a eventuali annualità pregresse non corrisposte, seguendo le istruzioni contenute nel manuale reperibile nella sezione «Pagamento quote» medesima.

La quota da versare per l'anno 2026 è stabilita nelle seguenti misure:

- quota fissa di iscrizione dovuta da tutte le imprese comunque iscritte all'albo: 30 euro;
- ulteriore quota dovuta da ogni impresa in relazione alla dimensione numerica del proprio parco veicolare, qualunque sia la massa dei veicoli con cui esercitano l'attività di autotrasporto, secondo la tabella riportata nella delibera;
- ulteriore quota (in aggiunta a quelle sopra) dovuta dall'impresa per ogni veicolo di massa complessiva superiore a 000 kg, prendendo a riferimento gli importi stabiliti nella tabella 2 della delibera.

La prova dell'avvenuto pagamento della quota relativa all'anno 2026 dev'essere conservata dalle imprese, anche al fine di consentire i controlli esperibili da parte del comitato centrale



e/o delle competenti strutture periferiche.



EuroconferenceinPratica

Scopri la **soluzione editoriale  
integrata** con l'**AI indispensabile**  
per **Professionisti e Aziende >>**





## **ISCRO: invio domande entro il 31 ottobre**

di Redazione

L'INPS, con [notizia del 17 ottobre 2025](#), ha ricordato che scade il 31 ottobre prossimo il termine per inviare la domanda di ISCRO (Indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa) relativa al 2025 tramite il servizio "[Punto d'accesso alle prestazioni non pensionistiche](#)".

L'ISCRO è un'indennità destinata agli iscritti alla Gestione Separata che esercitano attività di lavoro autonomo come professione abituale, avente la finalità di indennizzare eventuali riduzioni della capacità reddituale, dovute a diminuzione dell'attività lavorativa. L'importo erogato è pari al 25%, su base semestrale, della media dei redditi da lavoro autonomo, dichiarati dal soggetto nei 2 anni precedenti all'anno precedente alla presentazione della domanda.

È possibile fruire dell'ISCRO per 6 mesi, a partire dal giorno successivo alla data di invio della domanda. L'Istituto precisa che l'indennità non prevede accredito di contribuzione figurativa ed è incompatibile con trattamenti pensionistici, NASpl, DIS-COLL, Indennità di discontinuità a favore dei lavoratori dello spettacolo, Assegno di Inclusione e cariche politiche.

Seminario di specializzazione

**Come gestire i rapporti di lavoro con  
la pubblica amministrazione**

Scopri di più



## **ISCRO: invio domande entro il 31 ottobre**

di Redazione

L'INPS, con [notizia del 17 ottobre 2025](#), ha ricordato che scade il 31 ottobre prossimo il termine per inviare la domanda di ISCRO (Indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa) relativa al 2025 tramite il servizio "[Punto d'accesso alle prestazioni non pensionistiche](#)".

L'ISCRO è un'indennità destinata agli iscritti alla Gestione Separata che esercitano attività di lavoro autonomo come professione abituale, avente la finalità di indennizzare eventuali riduzioni della capacità reddituale, dovute a diminuzione dell'attività lavorativa. L'importo erogato è pari al 25%, su base semestrale, della media dei redditi da lavoro autonomo, dichiarati dal soggetto nei 2 anni precedenti all'anno precedente alla presentazione della domanda.

È possibile fruire dell'ISCRO per 6 mesi, a partire dal giorno successivo alla data di invio della domanda. L'Istituto precisa che l'indennità non prevede accredito di contribuzione figurativa ed è incompatibile con trattamenti pensionistici, NASpl, DIS-COLL, Indennità di discontinuità a favore dei lavoratori dello spettacolo, Assegno di Inclusione e cariche politiche.

Seminario di specializzazione

**Come gestire i rapporti di lavoro con  
la pubblica amministrazione**

Scopri di più


## ***La riforma della disabilità riassunta nella brochure INPS***

di **Redazione**

L'INPS, con [notizia del 17 ottobre 2025](#), ha comunicato di aver pubblicato una [brochure](#) che illustra la riforma della disabilità, di cui al D.Lgs. n. 62/2024, e il ruolo dell'Istituto nei processi di accertamento sanitario.

La riforma ha introdotto vari cambiamenti in termini di tutela e assistenza, ma soprattutto relativamente alla modalità di riconoscimento della disabilità: l'INPS è diventato titolare unico dell'accertamento sanitario, attraverso la valutazione di base, che prende avvio tramite la trasmissione del nuovo [certificato medico introduttivo](#).

La brochure fornisce informazioni su riforma, valutazione di base, processi di riconoscimento della disabilità, sedi sperimentali e Disability Card.



**PF** Percorso Formativo

**Percorso formativo per l'aggiornamento  
del Consulente del Lavoro**

**Scopri l'edizione 2025/2026 >>**

## ***La riforma della disabilità riassunta nella brochure INPS***

di **Redazione**

L'INPS, con [notizia del 17 ottobre 2025](#), ha comunicato di aver pubblicato una [brochure](#) che illustra la riforma della disabilità, di cui al D.Lgs. n. 62/2024, e il ruolo dell'Istituto nei processi di accertamento sanitario.

La riforma ha introdotto vari cambiamenti in termini di tutela e assistenza, ma soprattutto relativamente alla modalità di riconoscimento della disabilità: l'INPS è diventato titolare unico dell'accertamento sanitario, attraverso la valutazione di base, che prende avvio tramite la trasmissione del nuovo [certificato medico introduttivo](#).

La brochure fornisce informazioni su riforma, valutazione di base, processi di riconoscimento della disabilità, sedi sperimentali e Disability Card.



**PF** Percorso Formativo

**Percorso formativo per l'aggiornamento  
del Consulente del Lavoro**

**Scopri l'edizione 2025/2026 >>**



## ***L'indennità di maternità erogata e non contestata non può diventare discriminazione diretta***

di Redazione

La Cassazione Civile, Sezione Lavoro, 7 luglio 2025, n. 18449, non ha ritenuto che il pagamento dell'indennità di maternità sulla base di un criterio di computo ritenuto legittimo, e non contestato, al momento del suo pagamento possa poi trasformarsi in discriminazione diretta sulla base di un'interpretazione giurisprudenziale sopravvenuta. In altri termini, il trattamento, per essere fonte di discriminazione diretta, dev'essere «*meno favorevole*» sin dall'inizio, e il contrasto giurisprudenziale sulla determinazione della retribuzione media globale giornaliera, ex art. 23, D.Lgs. n. 151/2001, non consentiva, sin dall'inizio, di ritenere meno favorevole il trattamento erogato rispetto a un trattamento più favorevole oggettivamente incerto.

Special Event

### **Come scrivere una lettera di licenziamento**

Scopri di più



## ***L'indennità di maternità erogata e non contestata non può diventare discriminazione diretta***

di Redazione

La Cassazione Civile, Sezione Lavoro, 7 luglio 2025, n. 18449, non ha ritenuto che il pagamento dell'indennità di maternità sulla base di un criterio di computo ritenuto legittimo, e non contestato, al momento del suo pagamento possa poi trasformarsi in discriminazione diretta sulla base di un'interpretazione giurisprudenziale sopravvenuta. In altri termini, il trattamento, per essere fonte di discriminazione diretta, dev'essere «*meno favorevole*» sin dall'inizio, e il contrasto giurisprudenziale sulla determinazione della retribuzione media globale giornaliera, ex art. 23, D.Lgs. n. 151/2001, non consentiva, sin dall'inizio, di ritenere meno favorevole il trattamento erogato rispetto a un trattamento più favorevole oggettivamente incerto.

Special Event

### **Come scrivere una lettera di licenziamento**

Scopri di più